

[In M.L TACELLI E V. TURCHI (a cura di), *Studi in onore di Piero Pellegrino*,  
Napoli 2009, vol. II, p. 263-280]

## La diversità dei regimi giuridici dei beni temporali della Chiesa

Prof. Jesús Miñambres  
Pontificia Università della Santa Croce

**Sommario:** 1. Premessa. — 2. I diversi “oggetti” richiamati dalla nozione di beni temporali della Chiesa. — 3. Le relazioni di titolarità nei confronti dei differenti beni temporali della Chiesa. — 4. La diversità dei soggetti titolari dei beni temporali e la determinazione del regime giuridico ad essi applicabile. — 5. Le peculiarità giuridiche dei beni destinati a scopi diversi. — 6. Un problema di qualificazione e di conseguente regime giuridico. — 7. Considerazioni conclusive.

### 1. PREMESSA

Sotto la dicitura “beni temporali della Chiesa” vengono abitualmente incluse tutte quelle cose<sup>1</sup> che sono capaci di produrre un soddisfacimento

---

<sup>1</sup> Alcuni autori distinguono fra “cose” e “beni” come tra “esseri” e “oggetti di diritto”: cfr. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 10; F. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca 1993<sup>2</sup>, p. 38; A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma 1997, p. 150; ecc.

economicamente misurabile e che hanno un qualche rapporto con la comunità dei credenti cattolici o con i singoli fedeli. Com'è ovvio, la rilevanza giuridica di siffatti beni è strettamente collegata al loro riferimento alle persone<sup>2</sup> e alla capacità di queste ultime di farli propri<sup>3</sup>. Ma, per la loro identificazione, è anche importante, in primo luogo, considerare la loro idoneità a soddisfare necessità temporali (e non solo, ad esempio, spirituali) e, in secondo luogo, la loro destinazione alle finalità caratteristiche della Chiesa, che il legislatore ha riassunto nei concetti di culto, sostentamento del clero e opere di apostolato e di carità (cfr. can. 1254 § 2 CIC; can. 1007 CCEO). Si ha così un'idea di quello che comprende la nozione di "beni temporali della Chiesa".

Come si desume dalla breve descrizione appena fatta, il concetto di "beni temporali della Chiesa", anche se adoperato dallo stesso legislatore nel titolo del Libro V del CIC e in quello del Titolo XXIII del CCEO, non è una nozione tecnico giuridica, ma piuttosto un modo di indicare una grande varietà di beni dalle situazioni giuridiche ben differenziate<sup>4</sup>.

La constatazione di tale varietà giuridica, all'interno della grande "categoria" dei beni temporali della Chiesa, giustifica l'enorme diversità dei regimi normativi previsti<sup>5</sup>. I tentativi di unificare tali regimi giuridici rischiano di celare le diversità

---

<sup>2</sup> Si è soliti esemplificare questa affermazione facendo riferimento all'energia elettrica prima della scoperta della sua utilizzazione. Cfr., ad es., J.-C. PÉRISSET, *Les biens temporels de l'Église*, Fribourg 1996, p. 49-50.

<sup>3</sup> Hervada fa dipendere la giuridicità presente nella realtà dal fatto che le cose sono ripartite: cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano 1990, p. 9-10.

<sup>4</sup> La diversità di beni ricompresa nella nozione di riferimento costituisce, senz'altro, una delle ragioni che hanno portato i cultori della parte del Diritto canonico che riguarda questi beni a intitolare i loro manuali o ai "beni temporali della Chiesa" (cfr. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit.; F. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, cit.; J.-C. PÉRISSET, *Les biens temporels de l'Église*, cit.; ecc.) o, superata la difficoltà che aveva portato al cambiamento del nome del *coetus* che redigeva questa parte del Codice (cfr. *Communicationes* 12 [1980] 394), al "diritto patrimoniale canonico" (cfr. F. COCCOPALMERIO, *Diritto patrimoniale della Chiesa*, in *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, IV, Roma, 1980, p. 1-70; J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997; ID., *Derecho patrimonial canónico*, Pamplona 2007; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma 2007; ecc.). In questo modo, possono trattare gli innumerevoli aspetti giuridici dei beni che riguardano in qualche modo la Chiesa e non devono limitarsi soltanto ai beni ecclesiastici o ai beni sacri, ecc.

<sup>5</sup> La prof. Punzi Nicolò ha mostrato come già durante la vigenza del Codice del 1917 la stessa

delle posizioni giuridiche e, pertanto, di provocare ingiustizie. Siccome tali tentativi (viene quasi da scrivere “tentazioni”) si ripetono con una certa periodicità<sup>6</sup> pensiamo che sia necessario approfondire le esigenze di giustizia che si celano dietro le differenziazioni legali. Ed è ciò che ci accingiamo a fare nelle pagine che seguono.

Per chiarezza espositiva raggrupperemo le diversità riscontrabili nella realtà attorno ad alcuni elementi rilevanti. In primo luogo, esamineremo i beni in quanto “oggetto” di scambio fra le persone e, quindi, di rapporti giuridici, cioè le diversità che nascono dalla natura stessa dell’oggetto del rapporto giuridico. In secondo luogo sarà sottolineato il rilievo giuridico da dare al tipo di “rapporto” instaurato su un bene per vedere come vi sia la possibilità che lo stesso bene possa essere sottoposto ad esigenze giuridiche diverse secondo il tipo di rapporto giuridico in atto. Come terzo elemento di distinzione della situazione giuridica dei diversi beni da prendere in considerazione, è quello della titolarità dei beni, cioè del soggetto che li gestisce, che è adoperato anche dal legislatore nel can. 1257 CIC. Il quarto elemento che può modificare la posizione giuridica di un bene temporale nell’ordinamento canonico è la sua finalità. Dalla combinazione di tutti questi riferimenti “reali” dei beni si possono trarre molteplici esigenze giuridiche che sono meglio garantite quando vi è la possibilità di applicare a ciascuna un adeguato e distinto regime normativo.

## 2. I DIVERSI “OGGETTI” RICHIAMATI DALLA NOZIONE DI BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

Già agli inizi della vita della Chiesa, il libro degli Atti degli Apostoli testimonia della rilevanza data alla possibilità di mettere beni temporali a disposizione della

---

nozione di “bene ecclesiastico”, più ristretta che quella di “bene temporale della Chiesa”, «poteva unificare le realtà estremamente eterogenee, ricomprese nel Libro III» (A.M. PUNZI NICOLÒ, *Riflessioni sul regime patrimoniale delle associazioni di fedeli*, in AA.VV., *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, III, Modena 1989, p. 1036).

<sup>6</sup> Da ultimo, e con evidente presa di posizione già dal titolo, cfr. E. NICOLINI, *L’amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno “ius commune” esteso a tutte le “personae iuridicae in Ecclesia”*, Torino 2007.

comunità<sup>7</sup>. Il giorno di Pentecoste, i discepoli si trovano riuniti in uno stesso luogo (cfr. *At* 2,1). Lo stesso Cristo aveva adoperato una casa per tenere l'ultima cena, nella quale aveva istituito il sacerdozio e l'eucaristia (cfr. *Lc* 22,11-12). Senza forzare queste testimonianze, si vede che fin dalle origini della Chiesa i fedeli mettevano a disposizione della comunità dei luoghi per le riunioni cultuali e catechetiche. Da qui si sarebbero poi sviluppate le *domus ecclesiae* e i *titoli* delle chiese di Roma<sup>8</sup>, ecc.

Altre offerte si sostanziano in aiuti ai ministri, secondo l'insegnamento evangelico per il quale il lavoratore ha diritto al sostentamento (cfr. *Lc* 10,7). Possiamo immaginare che la "qualità" di questi beni sia stata molto diversa dalle sale o case messe a disposizione per le riunioni. Qui si trattava piuttosto di danari oppure di alimenti, vestiario, ecc.; anche se non si può escludere la cessione di abitazioni per il soggiorno dei ministri. Anche dal punto di vista giuridico, però, questi beni sono diversi da quelli destinati alle riunioni, in quanto i destinatari del sostentamento sono persone fisiche concrete (i ministri) e non la comunità.

Andando avanti nei secoli, l'autorità ecclesiastica stessa nella sua funzione di guida della comunità si occuperà di destinare i beni alle diverse necessità: il culto (chiese, altari, ecc.), l'evangelizzazione, la carità, i ministri sacri. Il compito dell'autorità sarà quello di amministrare beni che appartengono alla comunità in quanto tale e non più a soggetti individuali. Questi beni avranno logicamente connotati giuridici molto diversi da quelli prima descritti (si pensi alla "personificazione" giuridica delle comunità o delle stesse cose materiali, che pare abbia avuto origine proprio nel diritto canonico<sup>9</sup>). Con questa evoluzione storica cambia non soltanto il rapporto di titolarità, in quanto questi beni appartengono ormai alla comunità stessa (Chiesa particolare, parrocchia, ecc.) e sono

---

<sup>7</sup> I riferimenti sono molteplici. Basti qui ricordare la descrizione della comunità cristiana fatta in *At* 2,44-45: « Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno».

<sup>8</sup> Su questo sviluppo, con abbondanti riferimenti bibliografici, cfr. L.F. DÍAZ OLIVA, *Las iglesias titulares y el origen de la propiedad eclesiástica*, Tesi dottorale nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2006.

<sup>9</sup> Cfr. S. PANIZO ORALLO, *Persona jurídica y ficción. Estudio de la obra de Sinibaldo de' Fieschi (Inocencio IV)*, Pamplona 1975.

amministrati direttamente dalle autorità ecclesiastiche, ma anche la sostanza stessa dei beni: compaiono “cose nuove”: le chiese, appunto, le immagini sacre cristiane, gli utensili necessari per il culto, ecc.

Ben presto, soprattutto con la libertà della Chiesa nel IV secolo, gruppi di fedeli diversi dalle comunità gerarchiche, con origini carismatiche differenti e con una presenza nella Chiesa che si sostanzia nella loro soggettività canonica (esperienze di vita monastica e, in genere, consacrata, associazioni, ecc.), destineranno collettivamente delle risorse economiche alle diverse finalità ecclesiastiche, costituendo patrimoni distinti da tutti quelli prima descritti. In questo caso, come succedeva anche con le chiese e le suppellettili sacre, dalle iniziative attuate da questi gruppi di fedeli sorgono nuovi beni, come i monasteri, anch'essi portatori di peculiari esigenze giuridiche.

Talvolta gli stessi beni costituiranno patrimoni autonomi con soggettività giuridica destinati al finanziamento di diverse opere ecclesiastiche come fondazioni canoniche<sup>10</sup>.

Infine, non poche volte i cristiani metteranno insieme dei beni per portare avanti in nome proprio e a proprio rischio delle iniziative con veste giuridica formale soltanto civile, ma con intenti apostolici, caritativi, formativi, ecc., ispirati alla dottrina della Chiesa<sup>11</sup>.

La sola elencazione di tutti questi beni e la loro breve descrizione mette già in luce la necessità di approntare strumenti giuridici diversi adeguati alla loro diversa “ragione di giustizia” ecclesiale. Sono beni diversi, dalle origini diverse, con finalità diverse... e, quindi, con regimi giuridici diversi.

### 3. Le relazioni di titolarità nei confronti dei differenti beni temporali della

Chiesa

---

<sup>10</sup> Sui beni fondati, cfr. F. FALCHI, *Pie volontà e pie fondazioni*, in «Digesto delle discipline pubblicistiche» XI, Torino 1996, p. 254-263; ID., *Pie volontà*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 163-221, con la bibliografia ivi citata.

<sup>11</sup> In questo senso vedi le riflessioni di L. NAVARRO, *L'acquisto dei beni temporali. Il finanziamento della Chiesa*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 37-58, in particolare p. 41-44.

Fra tutti i *beni temporali* descritti interessa ora stabilire se vi siano anche diversi rapporti giuridici con la Chiesa, esaminare cioè le relazioni tra i beni e le persone dei fedeli. Soltanto così saremo in grado poi di determinare cosa spetti a ciascuno, di individuare cioè il giusto “concreto” di questo bene in questo momento.

Semplificando molto le cose, i giuristi sono soliti distinguere due ambiti di rapporti giuridici, quello pubblico che, in termini generalissimi fa riferimento alla società, alla “cosa pubblica”, e quello privato che si ha fra cittadino e cittadino<sup>12</sup>. Anche nella Chiesa vi sono, forse meno facilmente identificabili che in altre società per la sua stessa natura<sup>13</sup>, rapporti dei fedeli con la Chiesa e della Chiesa con i fedeli, e rapporti tra i singoli fedeli. Anche se nella legislazione latina del 1917 e in quella orientale in vigore non vi sono soggetti collettivi di natura privata, l’ordinamento giuridico non può non prendere in considerazione la realtà dei rapporti privati fra i fedeli.

Per quanto riguarda concretamente i beni temporali, la categoria legale *princeps* nell’ordinamento canonico sono i beni ecclesiastici in senso tecnico<sup>14</sup>, definiti dal legislatore nel can. 1257 del Codice latino come quelli appartenenti alle persone giuridiche pubbliche, cioè a quelle che agiscono a nome della Chiesa in vista del bene pubblico (cfr. can. 116 CIC) e sono erette dall’autorità come tali (cfr., ad es., can. 301 § 3 CIC)<sup>15</sup>. Tra i beni ecclesiastici, il canone include anche quelli appartenenti alla “Chiesa universale” (che, a quanto ci risulta non è titolare come tale Chiesa universale di alcun bene) e alla “Sede Apostolica” (che

---

<sup>12</sup> Per uno studio approfondito del contenuto di questi termini in diritto canonico, cfr. G. LO CASTRO, *'Pubblico' e 'privato' nel diritto canonico*, in AA.VV., *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, p. 119-149.

<sup>13</sup> Com’è noto, il prof. Fedele propose la “pubblicità” di tutti i rapporti giuridici nella Chiesa: cfr. P. FEDELE, *Discorso generale sull’ordinamento canonico*, Padova 1941.

<sup>14</sup> Sulla formalizzazione di questa nozione tecnica nel Codice del 1917, cfr. il mio *La nozione di “bene ecclesiastico” nella prima codificazione canonica*, in «Ius Ecclesiae» 19 (2007) 77-96.

<sup>15</sup> Come si sa, il Codice orientale non distingue tra persone giuridiche pubbliche e private. Per questo motivo «tutti i beni temporali che appartengono alle persone giuridiche sono beni ecclesiastici» (can. 1009 § 2 CCEO).

potrebbe agevolmente essere considerata una persona giuridica pubblica<sup>16</sup>). Comunque sia, la categoria di beni alla quale il legislatore dedica i canoni del Libro V del Codice di diritto canonico (e quelli del Titolo XXIII del Codice dei canoni delle Chiese orientali) viene legalmente determinata dalla titolarità dei soggetti sui beni ed è descritta come una categoria di “diritto pubblico”, per il valore che può avere questa qualifica.

Ma il legislatore prende anche in considerazione i beni delle persone giuridiche private, che «sono retti dai propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si disponga espressamente altro» (can. 1257 § 2 CIC). Appare abbastanza chiaro che il legislatore ha voluto definire un regime giuridico diverso per i beni temporali di titolarità delle persone giuridiche private perché le esigenze di giustizia di tali beni, in quanto appartenenti a questo tipo di persone giuridiche, sono diverse da quelle che riguardano i beni ecclesiastici. Ed è questa una delle più evidenti novità della legislazione canonica latina del 1983 rispetto a quella del 1917. Su questo argomento ci soffermeremo ancora più avanti.

Vi sono inoltre rapporti giuridici aventi come oggetto beni destinati alle finalità ecclesiali che non rientrano in nessuna delle due possibilità contemplate nel can. 1257. In primo luogo, quelli relativi ai beni che i fedeli, da singoli, destinano alle finalità istituzionalmente perseguite dalla Chiesa. La titolarità di questi beni rimane del singolo fedele. Vi possono essere anche beni di titolarità di soggetti collettivi creati col preciso scopo di finanziare attività ecclesiali, ma rimasti formalmente nell’ambito di giurisdizione esclusiva dell’autorità civile, che conferisce loro la personalità giuridica<sup>17</sup>. Inoltre, bisogna prendere in considerazione la realtà della titolarità di beni temporali da parte di soggetti

---

<sup>16</sup> Cfr. F.S. SALERNO, Sede Apostolica o Santa Sede e Curia Romana, in AA.VV., La curia romana nella cost. ap. "Pastor bonus", Città del Vaticano 1990, p. 45-82.

<sup>17</sup> L’*Istruzione in materia amministrativa* (2005) della Conferenza episcopale italiana (in «Notiziario CEI» 2005, p. 325-427) prevede la costituzione in fondazioni civili riconosciute come persone giuridiche private (presso l’ordinamento italiano) di tutte le masse di beni che non possano rientrare nelle finalità di religione o di culto richieste per il riconoscimento civile come enti ecclesiastici. Pare consigliare che tali entità non acquistino personalità giuridica nell’ordinamento canonico e, quindi, rimangano come soggetti non personificati (cfr. n. 153).

senza personalità giuridica, né canonica né civile, che si adoperano per gli scopi ecclesiali<sup>18</sup>.

Infine, non bisogna dimenticare che il regime giuridico di tutti questi beni cambia anche in funzione della natura del bene stesso. Basti pensare ai beni sacri<sup>19</sup> o alle chiese<sup>20</sup> sottoposti a peculiari controlli sulle attività cui sono destinati indipendentemente da chi ne vanta la titolarità. In modo tale che, per poter definire il regime giuridico di un bene, occorre guardare alla sua titolarità senza dimenticarne la natura: dalla combinazione del risultato di entrambe le analisi si potrà iniziare a dedurre la posizione giuridica del bene stesso nella Chiesa.

#### 4. La diversità dei soggetti titolari dei beni temporali e la determinazione del regime giuridico ad essi applicabile

---

<sup>18</sup> Per uno studio dettagliato di questa complicata materia, cfr. G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985.

<sup>19</sup> Il can. 1171 CIC stabilisce che « le cose sacre, quelle cioè che sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati ». Il testo stesso della norma conferma che il regime d'uso di questi beni non cambia a seconda della natura del soggetto che ne è il titolare, ma la sacralità del bene prevale sulla titolarità al momento di determinare il suo regime giuridico. Anche la giurisprudenza civile di alcuni Paesi ha accolto la nozione di cosa sacra e ha cercato di proteggere le sue peculiarità: cfr. E. CAPARROS, *L'affaire des trésors de l'Ange Gardien*, in «Ius ecclesiae» 1 (1989) 617-643.

<sup>20</sup> Il legislatore canonico ha emanato una serie di norme sui luoghi sacri che, per la loro natura mutano il regime giuridico degli edifici e dei posti cui fanno riferimento indipendentemente dal soggetto che ne è il titolare. Molti accordi con le autorità civili nei diversi Paesi riguardano proprio il regime di questi luoghi (chiese, cimiteri, ecc.). Cfr., in dottrina, per l'Italia, M. PETRONCELLI, *La "deputatio ad cultum publicum". Contributo alla dottrina canonica degli edifici pubblici di culto*, Napoli 1959; per la Spagna, A. MARTÍNEZ BLANCO, *Cosas y lugares destinados al culto en el Derecho del Estado*, in AA.VV., *Dimensiones jurídicas del factor religioso. Estudios en homenaje del profesor López Alarcón*, Murcia 1987, p. 267-294; ecc. Anche i singoli fedeli vedono talvolta modificato il loro *status* giuridico (ad es., di proprietari) quando sono titolari di uno di questi luoghi: ho riportato un esempio di questa realtà nel mio *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale (cann. 1257-1258)*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 7-20.



Visto che il tipo di rapporto fra beni e titolari (pubblico o privato, canonico o civile, ecc.) determina il regime legale applicabile ai beni stessi, occorre ancora fare un altro passo ulteriore per mostrare come all'interno dello stesso tipo di rapporto vi possono comunque essere regimi giuridici diversi, anche se tutti riconducibili ad uno stesso genere. Si pensi alle connotazioni giuridiche e legali che può avere un bene ecclesiastico determinato (appartenente ad una persona giuridica pubblica) che si ritrovi nel patrimonio della Santa Sede o di una parrocchia. Il fatto che il bene sia designato comunque con l'aggettivo "ecclesiastico" non deve far dimenticare le reali differenze giuridiche che l'appartenenza all'uno o all'altro soggetto comporta<sup>21</sup>.

Dalla sola elencazione di alcuni dei soggetti titolari di "beni temporali della Chiesa" si desumono già non poche differenze. Si può pensare alla Sede Apostolica (espressamente menzionata dal can. 1257 come titolare di beni ecclesiastici, come abbiamo visto), agli uffici vicari del Romano Pontefice (la curia romana, con le diverse posizioni patrimoniali dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica<sup>22</sup> o della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli<sup>23</sup>, senza dimenticare le fondazioni collegate alla curia stessa<sup>24</sup> o la

---

<sup>21</sup> Precisare meglio quanto vogliamo dire in queste righe richiederebbe molto spazio ed un ragionamento più articolato di quanto ci sia qui consentito. L'esempio accennato nel testo può aiutare a illustrare il concetto. Se si scorrono i canoni dei codici canonici vigenti cercando i limiti dell'amministrazione ordinaria per gli enti della Santa Sede non si trova alcuna indicazione precisa; se la stessa operazione è rivolta a precisare l'agire del parroco nell'amministrazione dei beni della sua parrocchia, il can. 1281 § 2 stabilisce che il vescovo diocesano deve determinarne i limiti e le modalità, udito il consiglio per gli affari economici (diocesano). Come si vede, il limite e la modalità degli atti di amministrazione ordinaria sono molto più determinati per il parroco che non per la Santa Sede, il che è ben comprensibile. Ma adesso ci interessa rilevarlo per illustrare il diverso regime legale degli atti aventi ad oggetto beni ecclesiastici appartenenti a soggetti diversi e come conseguenza, il diverso regime legale dei beni stessi.

<sup>22</sup> Amministra «i beni di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana» (*Annuario Pontificio*, 2007, p. 1901).

<sup>23</sup> « La Congregazione amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio» (art. 92 *Pastor bonus*).

<sup>24</sup> Ad esempio, "Fundacja Jana Pawła II" che «ha come obiettivo la promozione e la realizzazione di iniziative di carattere scientifico, culturale, religioso e caritativo connesse con il pontificato di Giovanni Paolo II» (*Annuario Pontificio*, 2007, p. 1964); Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel, affidata al Pontificio Consiglio «Cor Unum», i cui «scopi

*Caritas internationalis*<sup>25</sup>, ecc.), al patrimonio del Collegio dei cardinali, al necessario finanziamento delle riunioni del Sinodo dei vescovi, ecc. E ancora in ambito universale, la posizione giuridica canonica dei beni degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio, o quella delle associazioni o dei movimenti internazionali, quella delle Università pontificie o delle circoscrizioni ecclesiastiche di ambito universale, ecc.

Nel livello organizzativo sopradiocesano si pensi ai beni appartenenti alle conferenze episcopali<sup>26</sup> o alle *Caritas* nazionali, che in talune fattispecie si presentano come organi pastorali della conferenza episcopale<sup>27</sup>; ai beni adoperati per le riunioni e la gestione delle unioni dei superiori degli istituti di vita consacrata di livello nazionale; ai beni appartenenti alle associazioni, ai movimenti, alle fondazioni e, in generale, a quelli adoperati per le iniziative di evangelizzazione, di apostolato o di carità di ambito nazionale. E poi ancora alle riunioni dei vescovi della regione o della provincia ecclesiastica<sup>28</sup> e alle eventuali loro iniziative pastorali, apostoliche, ecc.

---

primarii sono la formazione di persone che lottino contro la siccità e la desertificazione ed il soccorso alle vittime della siccità nella regione saheliana» (*Annuario Pontificio*, 2007, p. 1964); Fondazione “Populorum progressio”, anch’essa affidata al Pontificio Consiglio «Cor Unum», che si propone «l’aiuto economico per la promozione integrale delle comunità contadine più povere dell’America Latina, siano esse indigene o di etnie miste» (*Annuario Pontificio*, 2007, p. 1966); Fondazione “Il buon samaritano”, affidata al Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari, che cerca di «sostenere economicamente gli infermi più bisognosi, in particolare i malati di AIDS, che chiedono un gesto di amore solidale della Chiesa in favore dei più abbandonati» (*Annuario Pontificio*, 2007, p. 1967); ecc.

<sup>25</sup> Per il nuovo assetto di questa confederazione, cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera *Durante l’ultima cena* per il riconoscimento della personalità giuridica canonica pubblica a Caritas Internationalis, 16 settembre 2004 (*L’Osservatore romano*, 14 novembre 2004, p. 6), con il nostro commento *Status giuridico-canonico di Caritas Internationalis*, in «Ius Ecclesiae» 17 (2005) 293-302.

<sup>26</sup> Cfr., ad es., art. 37 dello Statuto della Conferenza episcopale italiana, in «Notiziario CEI» (1998) 273-301.

<sup>27</sup> Cfr. B. ROMA, La carità, anima del diritto nella Chiesa, uno strumento per la sua realizzazione: la Caritas. Studio teologico-giuridico delle odierne espressioni della Caritas: italiana, diocesana, parrocchiale, internationalis, Roma 1991; G. P. MONTINI, Il caso Caritas. Nota sulla collocazione giuridica nella Chiesa, in Quaderni di diritto ecclesiale 17 (2004) 41-51; G. DALLA TORRE, La Caritas: storia e natura giuridica, in J. MIÑAMBRES (a cura di), Diritto canonico e servizio della carità, Milano 2008, p. ???

<sup>28</sup> Caso particolarmente significativo è quello italiano, con le conferenze episcopali regionali.

Infine, nelle organizzazioni particolari, oltre ai beni della circoscrizione ecclesiastica<sup>29</sup>, delle *Caritas* diocesane e di quelle parrocchiali<sup>30</sup>, e degli altri strumenti pastorali in mano all'organizzazione diocesana, vi sono i beni degli istituti diocesani di vita consacrata, delle associazioni e fondazioni diocesane, delle parrocchie, di alcune iniziative parrocchiali autonome, o anche quelli che costituiscono le fondazioni non autonome (diocesane o parrocchiali), e tanti altri, tutti con connotati giuridici diversi.

Se si aggiunge poi la possibilità dell'esistenza di soggetti non personificati che gestiscono beni e portano avanti attività ecclesiastiche o comunque congruenti con le finalità della Chiesa, e non si dimentica l'eventualità non tanto remota come potrebbe sembrare ad un primo approccio, di beni adoperati per compiere la missione della Chiesa che appartengono a soggetti con un qualche riconoscimento civile ma senza alcun riconoscimento canonico, si ottiene un quadro abbastanza vario da ritenerlo capace di prendere in considerazione la grande varietà di situazioni giuridiche che possono riguardare i "beni temporali della Chiesa".

## 5. LE PECULIARITÀ GIURIDICHE DEI BENI DESTINATI A SCOPI DIVERSI

Come abbiamo già indicato, il can. 1254 § 2 descrive le finalità che giustificano l'acquisto, la detenzione, l'amministrazione e l'alienazione di beni temporali da parte della Chiesa in questi termini: «i fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri». Dunque, le finalità che autorizzano l'impiego di beni temporali da

---

<sup>29</sup> Di cui occorrerà ben ponderare le peculiarità che, com'è chiaro, possono anche influenzare il regime patrimoniale, soprattutto se si tratta di circoscrizione di missione o affidate ad altre istituzioni ecclesiastiche diverse dalla circoscrizione stessa.

<sup>30</sup> Cfr., ad es., D. ZALBIDEA, *Los bienes temporales al servicio de la caridad. Reflexiones en torno a algunos estatutos de Cáritas diocesana española*, in J. MIÑAMBRES (a cura di), *Diritto canonico e servizio della carità*, Milano 2008, p. 515-531; A. GUTIÉRREZ RESA, *Cáritas española en la sociedad del bienestar 1942-1990*, Barcelona 1993.

parte della Chiesa possono essere riassunte attorno a tre concetti: culto, sostentamento dei ministri e opere di apostolato e carità.

In sé e per sé, la destinazione di un singolo bene ad uno o all'altro scopo non dovrebbe mutare significativamente il suo regime giuridico. Di fatti, nella stragrande maggioranza dei casi è così. Ma vi sono circostanze in cui la peculiarità della destinazione del bene determina il suo regime giuridico<sup>31</sup>. Vediamone alcuni esempi.

Il finanziamento del Seminario consente al vescovo diocesano di imporre un tributo a tutte le persone giuridiche che hanno sede in diocesi (cfr. can. 264). Si badi che, in senso proprio, il Seminario non esprime nessuna delle finalità pensate dal legislatore per giustificare la gestione dei beni temporali, anche se in qualche modo le realizza tutte: prepara il clero, che presiederà la celebrazione del culto e in molti casi guiderà l'azione apostolica e caritatevole. Ad ogni modo, quello che adesso ci interessa sottolineare è il fatto che la "destinazione" dei beni al Seminario consente l'uso legale dello strumento giuridico "tributo", che in altre fattispecie si verrebbe a configurare con tratti diversi (cfr. can. 1263 per il tributo diocesano ordinario<sup>32</sup>).

Nei Paesi in cui lo Stato collabora al finanziamento delle attività ecclesiali, spesso la finalità dell'apportazione statale è determinata legalmente. In Francia o in Belgio, lo Stato paga i ministri di culto. Molte volte, lo Stato stesso determina la destinazione delle somme che elargisce: per le chiese (restauri, ristrutturazioni, ecc.), per una determinata attività o un evento, ecc., conferendo così un regime giuridico peculiare a quelle somme sulla base della loro destinazione effettiva alle finalità stabilite.

---

<sup>31</sup> Evitiamo adesso l'esame della possibilità di pensare il diritto patrimoniale canonico sulla base dei cosiddetti "patrimoni di scopo", che ci porterebbe lontano dal tema principale della nostra trattazione.

<sup>32</sup> Ad esempio, il soggetto passivo del tributo ordinario è più ristretto di quello del tributo destinato al Seminario, il che permetterebbe, nel primo caso, di parlare di redistribuzione dei beni ecclesiastici, mentre nel secondo, comporterebbe un vero mezzo di finanziamento della Chiesa. Ci siamo occupati della natura di questo istituto in *Il tributo diocesano ordinario come strumento di governo*, in A. CATTANEO (cur.), *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'Esortazione apostolica "Pastores gregis"*, Edizioni Marcianum Press, Venezia 2005, p. 121-135 (pubblicato anche in «Ius Ecclesiae» 16 (2004) 619-637).

Talvolta, lo Stato consente anche al cittadino di fare scelte di destinazione che permettono di ottenere benefici fiscali. In Italia, ad es., le donazioni fatte all'Istituto centrale per il sostentamento del clero possono essere dedotte (entro una certa somma) dal reddito imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr. art. 46 legge 222/1985); ecc.

In generale, il legislatore canonico ritiene che la destinazione dei beni voluta dal donatore diventi legge del dono. Così si esprime nel can. 1300 CIC: «Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute». E affida all'Ordinario la vigilanza perché questa norma sia rispettata: « l'Ordinario può e deve vigilare, anche con la visita, perché le pie volontà siano adempiute» (can. 1301 § 2). Lo scopo dei beni ricevuti per pie volontà è quindi capace di modificare lo statuto giuridico del bene stesso.

## 6. UN PROBLEMA DI QUALIFICAZIONE E DI CONSEGUENTE REGIME GIURIDICO

Alla luce di tutte le distinzioni finora fatte, occorre ancora aggiungere una breve riflessione sul problema, già accennato nelle pagine precedenti, sottostante ai tentativi di unificazione dei regimi giuridici dei diversi beni, e cioè quello che si sostanzia nella constatazione dell'esistenza di differenti normative per i beni delle persone giuridiche pubbliche e per quelli delle persone giuridiche private<sup>33</sup>. Il legislatore latino ha introdotto la differenza fra i due tipi di personalità giuridica pensando soprattutto, a quanto pare, al diverso modo di gestire i beni propri di ciascuna<sup>34</sup> e alla possibilità di “rappresentare” la Chiesa<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Anche se si spiega di solito come una delle “novità” del Codice del 1983 nei confronti del suo predecessore, e certamente lo è, almeno per quanto riguarda il testo dei due corpi legali (noi stessi lo abbiamo presentato così poche pagine addietro), la proposta di distinzione era già stata fatta durante la redazione del Codice del 1917 dal consultore Lombardi per rispettare «il diritto di associazione anche privato» (cfr. G. LO CASTRO, *commento al can. 116*, in AA.VV., *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, Pamplona 1996, I, p. 790-791).

<sup>34</sup> Cfr. *Communicationes* 21 (1989) 126-127.

Ora, il problema cui facevamo riferimento riguarda il fatto che l'autorità ecclesiastica deve comunque controllare le finalità e i mezzi dell'ente da costituire, sia che si tratti di una persona giuridica pubblica, sia che finisca per approvare una persona giuridica privata. E se le finalità che giustificano l'esistenza di una persona giuridica nell'ordinamento canonico sono uguali per tutte le persone giuridiche e l'autorità deve intervenire in modo molto simile in tutti i casi, talvolta si potrebbe trarre la conclusione che la distinzione sia conseguenza di una determinata visione accademica dei rapporti giuridici canonici e comporti soltanto un'ulteriore complicazione dell'ordinamento della Chiesa, che non avrebbe necessità di sottolinearla o che potrebbe condurre addirittura a conclusioni incompatibili con la natura della stessa Chiesa<sup>36</sup>.

Le finalità cui sono destinati i beni temporali della Chiesa, anche se differenti e, come abbiamo mostrato, foriere di distinzioni nel regime legale applicabile, in realtà sono riducibili a quelle espresse nel can. 114 § 2 («opere di pietà, di apostolato o di carità») e più organicamente raccolte in sede di giustificazione dei beni temporali dal can. 1254 § 2 («ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità»). Quindi, se le finalità che possono perseguire sono comuni a tutti i beni temporali, alcuni vorrebbero concludere che il regime giuridico loro applicabile dovrebbe essere anche comune<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Mons. Onclin giustificò l'inclusione della distinzione «ut libere condant atque moderentur [i fedeli] consociationes ad eos fines religionis vel pietatis prosequendos, quorum persecutio non uni Ecclesiae auctoritati reservatur» (*Communicationes* 6 [1974] 99). Tuttavia, a parte le precisazioni in materia di associazioni, il legislatore stabilisce delle conseguenze giuridiche pratiche generali per tutte le persone giuridiche soltanto nel can. 1257 in sede di determinazione del regime legale dei beni di titolarità di quelle pubbliche e di quelle private (cfr. G. LO CASTRO, *commento al can. 116*, in AA.VV., *Comentario exegetico*, cit., p. 791).

<sup>36</sup> Almeno, si ritiene eccessiva e non convincente la conclusione per cui i beni delle persone giuridiche private non rientrano nel patrimonio ecclesiastico (cfr., fra i primi ad esprimersi in questo senso, S. MESTER, *I beni temporali della Chiesa*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di diritto canonico*, Roma 1983, p. 304-305).

<sup>37</sup> Per le posizioni più "radicali" in argomento, cfr. il già citato E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici...*, *passim*. Ma conclusioni molto simili sembrerebbero scaturire dai discorsi di F.R. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca 1993<sup>2</sup>, p. 54. In realtà, la mancanza di denominazione specifica nel testo legale per i beni appartenenti alle persone giuridiche private porta gli autori a fare proposte diverse, più o

Occorre riconoscere a chi sostiene la visione unificatrice la percezione e la sensibilità per quanto è comune nei beni in questione: l'appartenenza ad una persona giuridica canonica, la destinazione a finalità "pie" o "religiose", l'intervento dell'autorità ecclesiastica nel riconoscimento della soggettività canonica e nell'erezione in persona giuridica. È vero che vi sono tutti questi tratti comuni, ma è altrettanto vero che il legislatore si è premurato a dimostrare anche quelli diversi e, soprattutto in tema di associazioni, ha precisato molte differenze<sup>38</sup>.

Senza dilungarci ulteriormente su quest'argomento tanto dibattuto dalla dottrina, ci pare però evidente che comunque siano interpretate le parole del can. 1257 del Codice di diritto canonico non si può prescindere dalla distinzione di regime legale che esso stabilisce tra i beni di titolarità delle persone giuridiche pubbliche, che denomina "ecclesiastici", e quelli di titolarità delle persone giuridiche private, ai quali non dà un nome. Sarebbe, secondo noi, un impoverimento cercare di unificare entrambi i regimi giuridici. Certo, non si può dire che i beni temporali delle persone giuridiche private non facciano riferimento all'ordinamento della Chiesa, perché non sarebbe vero. E se, in tal senso si vuole parlare di una certa loro "ecclesialità" con l'intento di fare emergere la loro destinazione, il loro riferimento all'ordinamento canonico e all'autorità ecclesiastica, ecc., il che ci sembra ineccepibile (anche se noi preferiremmo adoperare parole che esprimano più chiaramente la differenza dai beni ecclesiastici), si faccia riferimento quantomeno in qualche modo a tale "ecclesialità". Ma quello che, a nostro avviso, costituisce una forzatura della realtà (e anche del testo legale) è l'omogenizzazione dei regimi giuridici applicabili ad entrambe le categorie.

---

meno rispettose della reale differenziazione dei regimi giuridici: cfr. J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997, p. 36-40; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 92; ecc.

<sup>38</sup> La bibliografia in materia è abbondante. Per un riassunto chiaro, preciso e breve, cfr. il più volte citato lavoro di G. LO CASTRO, *commento al can. 116*, in AA.VV., *Comentario exegetico*, cit., p. 790-795. Per uno studio monografico sulle associazioni pubbliche e private, cfr. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991. Con riferimenti al regime dei beni relativi, cfr. V. PRIETO, *Iniciativa privada y subjetividad jurídica*, Pamplona 1999, in particolare p. 157-162; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 1999, in particolare p. 129-159.

La distinzione “reale” richiede una differenza “legale” che il legislatore ha tenuto presente. Ogni tentativo di far convergere i regimi giuridici implica ingiustizia ed è perciò improponibile. Anzi, all’interno della categoria dei beni ecclesiastici, in un’ottica “realista”, che superi la pura esegesi normativa, dovrebbe essere mitigato il contenuto stesso della nozione legale per acconsentire di ricomprendere le diversità molteplici da essa accomunate<sup>39</sup>. Tanto più che occorre accentuare la differenza tra beni ecclesiastici in senso tecnico e beni “non ecclesiastici”, anche se appartenenti a persone giuridiche canoniche.

## 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La varietà dei beni compresi nell’espressione “beni temporali della Chiesa” e della loro situazione giuridica ci appare come un dato della realtà che non può non essere preso in considerazione quando si vogliono studiare i beni stessi sotto l’aspetto formale della giustizia. Tale varietà esige anche, per rispettare la realtà, una diversità di soluzioni giuridiche e prudenziali, che non può essere tralasciata né all’ora di legiferare, né tanto meno al momento di determinare prudenzialmente “il giusto” nel singolo caso in esame davanti a un tribunale. La giustizia richiede che vengano colte le differenze, addirittura le sfumature.

Un esempio molto semplice può chiarire quello che intendiamo dire. L’esame giuridico della consegna di una cosa da parte di una persona ad un’altra non può prescindere dal fatto che, in una circostanza tale consegna sia conseguenza del corrispettivo di un prezzo da parte del ricevente, mentre in un’altra circostanza chi riceve la cosa deve restituirla dopo qualche tempo. La consegna della cosa non è sufficiente per stabilire il regime giuridico applicabile allo scambio, che varierà dalla compravendita al deposito, e il giurista deve essere in grado di

---

<sup>39</sup> Come spiegava il già citato lavoro della prof. Punzi Nicolò in riferimento al Codice del 1917 (A.M. PUNZI NICOLÒ, *Riflessioni sul regime patrimoniale delle associazioni di fedeli*, cit.); anche noi abbiamo cercato di mostrare la convenienza di tale “sfumatura” concettuale nel nostro *La nozione di “bene ecclesiastico” nella prima codificazione canonica*, cit.



determinare quello che è giusto in ciascuna delle diverse realtà in cui la consegna di una cosa può essere inserita.

Né la tendenza a risparmiare testi legali, né la necessità umana di astrarre per poter conoscere giustificano l'omogeneizzazione della considerazione di realtà diverse. Per questa ragione ci pare che sia non soltanto conveniente ma veramente necessario, imprescindibile, distinguere i regimi giuridici applicabili ai diversi "beni temporali della Chiesa", anche se tutti possono essere fatti rientrare in questo ampio concetto.

La giustizia esige che i beni delle persone giuridiche pubbliche e quelli delle persone giuridiche private siano trattati per quello che sono in realtà: cose diverse. Così anche dovranno essere prese in considerazione le differenze che vengono determinate dalla titolarità dei beni in capo ai diversissimi soggetti personificati pubblici o privati nella Chiesa, o anche a quelli che non hanno personalità. Talvolta, occorrerà rivalutare la destinazione dei beni per poter determinarne il regime giuridico. Infine, la consistenza stessa dei beni (una immagine, un palazzo, un conto corrente, ecc.) può determinare variazioni giuridiche che rilevano nella determinazione delle leggi ad essi applicabili e dei diritti coinvolti nei rapporti che li riguardano. Non si può, quindi, ricondurre ad un "unico" regime giuridico tutti i beni temporali della Chiesa senza commettere ingiustizia.